
	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il quadro programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulla relazione tra l'opera e gli atti pianificatori territoriali e settoriali, analizzando nel contempo la congruità con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di programmazione.


2.1. Strumenti di pianificazione di settore per la gestione dei rifiuti

2.1.1 Strumenti di pianificazione di settore a livello comunitario



Le direttive emanate dalla Comunità Europea nel settore possono essere suddivise in norme di carattere generale, aventi per oggetto la problematica complessiva dei rifiuti, e normative speciali, con riferimento a particolari tipologie di rifiuti.

Nel primo gruppo vanno ricomprese:

- la Direttiva 75/442, che detta norme quadro sui rifiuti e costituisce il primo atto legislativo riguardante la questione dei rifiuti, e la Direttiva 91/156, che ne ha sostituito gran parte delle disposizioni introducendo le seguenti novità:
- promozione della prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti;
- massimizzazione del riciclaggio e del recupero;

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- promozione dei sistemi ambientalmente compatibili per trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- la Direttiva 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi e la 91/689, che ha modificato quest'ultima in modo incisivo, sostituendone anche la dizione oggettuale con quella di rifiuti pericolosi. Le Direttive 91/156 e 91/689 rappresentano le leggi-quadro comunitarie in materia di gestione dei rifiuti. La Direttiva n. 689, inoltre, è stata seguita dalla Decisione 94/904 che ha istituito l'elenco europeo dei rifiuti pericolosi;
- le Direttive 84/631, 85/469, 86/279, 87/112, che regolamentano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, ora sostituite dal Reg. CEE 93/259;
- la Decisione 93/3 che ha istituito il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti);
- la Direttiva 96/61 relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Direttiva 99/31 relativa allo smaltimento in discarica: essa prevede una progressiva riduzione della quantità di materia organica all'interno dei rifiuti e il pretrattamento per tutti i tipi di rifiuti prima del deposito in discarica;
- la Decisione 2000/532 che introduce il nuovo catalogo europeo dei rifiuti;
- la Direttiva 2000/76 circa l'incenerimento dei rifiuti;
- la Decisione 2001/118 che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532;

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- il Regolamento comunitario 2001/2557 circa le spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.

Nel secondo gruppo sono da includere:

- le Direttive n. 76/403, n. 82/828, n. 85/467 riguardanti lo smaltimento di policlorobifenili/policlorotrifenili;
- le Direttive 75/439 e 87/101, sull'eliminazione degli oli usati;
- le Direttive 78/176, 82/883, 83/29, 89/428, concernenti i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio;
- la Direttiva 86/278, sull'impiego dei fanghi in agricoltura;
- le Direttive 89/369 e 89/429 sugli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e 94/67 sugli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;
- la Direttiva 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi;
- la Direttiva 96/59 sullo smaltimento di policlorobifenili e policlorotrifenili;
- la Direttiva 2000/53 circa i veicoli fuori uso;
- la Decisione 2001/42 sugli imballaggi;
- il Regolamento 2002/1774 circa le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- la Direttiva 2003/108 che modifica la direttiva 2002/96 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

Le direttive menzionate sono state ormai recepite tutte nel nostro ordinamento, anche se con notevoli ritardi.

2.1.2 Strumenti di pianificazione di settore a livello nazionale

La classificazione dei rifiuti industriali definita dal D.P.R. 915/82 distingue gli stessi in speciali e tossico-nocivi sulla base delle concentrazioni presenti nel rifiuto delle sostanze indicate nell'Allegato 1 in rapporto alle corrispondenti concentrazioni limite fissate dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27 Luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni. Il problema rifiuti, però, ha reso necessari nel corso degli anni ulteriori interventi normativi, che si sono sovrapposti in maniera spesso disorganica e mai sistematica, destinati ad affrontare le continue emergenze. L'esigenza di definire linee di indirizzo e di individuare strumenti di analisi e di gestione atti a promuovere un approccio organico alle problematiche dello smaltimento dei rifiuti, introducendo i principi e i criteri della pianificazione degli obiettivi e della programmazione degli interventi, ha trovato una prima traduzione legislativa sistematica con la Legge 9 novembre 1988 n. 475 ed il successivo Decreto Attuativo 3 agosto 1990.

Dopo diversi tentativi per la definizione di una legge – quadro andati a vuoto, un primo recepimento organico delle direttive CEE è stato ottenuto con il Decreto

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

Legislativo 22/1997, cosiddetto “Decreto Ronchi” che ha espressamente abrogato gran parte delle precedenti leggi in materia, compreso il D.P.R. 915/82.

Il Decreto Ronchi costituisce, di fatto, la nuova normativa-quadro di riferimento e i principi generali che qualificano la nuova disciplina rendono evidenti le finalità di protezione dell’ambiente e di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei prodotti. Il D.Lgs. 22/97 ha operato in questo senso responsabilizzando alla soluzione del problema dei rifiuti i soggetti economici, la pubblica amministrazione e i consumatori che sono chiamati in vario modo a cooperare per realizzare l’obiettivo di una minore produzione di rifiuti e della diminuzione del flusso di rifiuti da avviare allo smaltimento.

Tale decreto dà in particolare attuazione a tre direttive comunitarie sui rifiuti (91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi, 94/62 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi).

Le finalità del D.Lgs. 22/97 segnano un’evoluzione nella normativa di settore attraverso un’importante enunciazione di principio che qualifica questa norma come legislazione ambientale in senso stretto. L’art. 2 stabilisce infatti che “i rifiuti debbono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio ambientale”.

Devono essere evitati rischi per l’aria, l’acqua, il suolo, la fauna, la flora senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse ambientale.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

La riduzione dei pericoli ambientali connessi allo svolgimento delle attività di smaltimento deve essere affidata anche alla riduzione, per quanto possibile, della movimentazione dei rifiuti.



Con il decreto Ronchi si abbandona decisamente la logica del rifiuto tutto da smaltire e vengono posti come obiettivi principali la riduzione della produzione, della pericolosità del rifiuto e il suo recupero, assegnando allo smaltimento un ruolo marginale.

Viene inoltre recepito definitivamente il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), introdotto per assicurare una nomenclatura comune a tutta la Comunità. I rifiuti sono classificati secondo l'origine e le caratteristiche di pericolosità: secondo l'origine sono suddivisi in rifiuti urbani e i rifiuti speciali, secondo le caratteristiche di pericolosità sono distinti in rifiuti pericolosi e non pericolosi.



Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 22/97 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio sono state introdotte con il Decreto Legislativo n. 389 del 08/11/97.

Tra la normativa nazionale del post-Ronchi è doveroso annoverare i seguenti decreti:

- il D.M. del 05/02/1998, che fornisce l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo del 05/02/1997;

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- il D.M. n. 141 del 11/3/1998 che contiene il “regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica;
- il D.Lvo n. 209 del 22/5/1999 recante l’attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili;
- il D.M. n. 471 del 25/10/1999 che contiene “criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo del 5/2/1997 n. 22”;
- il Decreto n. 219 del 26/6/2000 che contiene il “regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell’art. 45 del D.Lvo 5/2/97 n. 22;
- il Decreto n. 161 del 12/6/2002 per l’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alla procedure semplificate;
- il Decreto n. 36/2003 recante “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 13/3/2003 recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- il Decreto n. 209/2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;
- D.M. del 13/3/2003 che contiene i “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---


Per quanto riguarda la normativa relativa ai diversi comparti ambientali, che risulta essere piuttosto ampia e corposa, si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali riferimenti di legge.

2.1.3. Strumenti di pianificazione di settore a livello regionale

La normativa della Regione Abruzzo in materia di smaltimento dei rifiuti ha inizio con la L.R. n. 74 del 08/09/1988, di approvazione del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi.


Tale legge ha subito negli anni una serie di modificazioni ed integrazioni che di seguito riportata.

- L.R. n. 3 del 07/01/89 che integra le norme che regolano la realizzazione di impianti da parte di privati;
- L.R. n. 43 dell'Agosto 91 che riguarda la proroga fino ad un massimo di due anni della durata della prima fase di attuazione del Piano Regionale. Inoltre tale legge aggiunge, fra le competenze della commissione di valutazione (art. 8 L.R. n. 74) quella di salvaguardare le esigenze di sicurezza nei confronti dei pericoli dell'inquinamento derivanti dagli impianti di incenerimento degli RSU;
- L.R. n. 54 del 07/07/92 che proroga quanto già previsto alla L.R. n. 43; istituisce inoltre per i comuni la possibilità di associarsi in sub-comprensori con discarica sul territorio di uno dei suddetti comuni. Consente infine di ottenere una

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

autorizzazione provvisoria per l'esercizio di discariche esistenti che rispettino determinati requisiti;

- L.R. n. 27 del 21/07/93 che proroga di un anno le autorizzazioni provvisorie di cui alla L.R. n. 54;
- L.R. n. 65 del 22/11/93 che stabilisce norme e condizioni per la localizzazione degli impianti di trattamento chimico-fisico, di impianti di stoccaggio e di inceneritori; estende inoltre la procedura di Valutazione Impatto Ambientale per tutta una serie di interventi inerente lo smaltimento dei rifiuti;
- L.R. n. 17 del 07/04/94 che proroga i tempi della fase transitoria prevista dalla L.R. 65/93, escludendo inoltre dal V.I.A. le discariche per R.S.U.;
- L.R. n. 2 del 05/01/96; essa stabilisce, in attesa dell'adeguamento del Piano di smaltimento alle normative comunitarie, il divieto di smaltire sul territorio abruzzese i rifiuti urbani provenienti da fuori regione. Vengono stabilite inoltre le norme per la realizzazione ed il finanziamento di nuovi impianti di smaltimento e l'ampliamento di quelli esistenti;
- L.R. 10 Marzo 1998 n. 15 che stabilisce le procedure amministrative di approvazione dei progetti di impianti e per il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- L.R. 28 Aprile 2000 n. 83 con cui è stato approvato il "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei rifiuti".

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---



Tale Piano Regionale dei Rifiuti si compone sostanzialmente dei seguenti capitoli:

- linee generali del piano;
- gestione dei rifiuti urbani;
- sistema integrato di gestione dei rifiuti speciali;
- gestione di particolari categorie di rifiuti;
- definizione dei criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento;
- aggiornamento Piano Bonifiche Regionale;
- azioni educative, di informazione e promozione.



L'approccio seguito nel redigere il Piano è stato quello di riflettere le evoluzioni della normativa, a partire dal D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22 e sue modificazioni e aggiornamenti, per produrre un testo di Piano di gestione rifiuti della Regione Abruzzo.

Per quanto attiene ai contenuti del Piano Regionale, esso include:

- le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (art. 22, c. 3, punto f);
- le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia (art.22, c.3, punto g);
- la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione per assicurare la gestione dei rifiuti all'interno degli ambiti territoriali ottimali (art. 22, c. 3, punto b);

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- le attività e i fabbisogni idonei ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione (art. 22, c. 3, punto c);
- le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti (art. 22, c. 3, punto h);
- la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento (art. 22, c. 3, punto d);
- i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (art. 22, c. 3, punto e) e le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali tutti gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi (art. 22, c. 3, punto a);
- il piano di bonifica delle aree inquinate (art. 22, c. 5);
- il programma regionale relativo alla gestione degli imballaggi, in attuazione del Programma generale di prevenzione e gestione dei rifiuti di imballaggio (art. 42, c. 5);
- l'attività di regolamentazione di alcune attività di gestione dei rifiuti e in particolare della raccolta differenziata che costituisce una delle competenze regionali (art. 19, c. 1, lettera b).

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

Per quel che concerne l'intero comparto dei rifiuti speciali (al cui interno rientrano i rifiuti pericolosi), il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti stabilisce che esso sia sottoposto al processo di pianificazione regionale, ma in termini non prescrittivi, a differenza di quanto previsto per i rifiuti urbani. Alla regione compete, quindi, l'attività di pianificazione della gestione.

In particolare, per i rifiuti speciali, il Piano regionale non prevede "la tipologia e il complesso degli impianti", ma "il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti". In altri termini, la pianificazione per i rifiuti speciali non individua singolarmente gli impianti necessari, ma definisce i criteri per soddisfare i fabbisogni, non essendo consentito definire vincoli territoriali ad una attività il cui onere ricade interamente sul produttore.

Di seguito vengono riassunti i principi secondo i quali l'Ente pubblico disciplina tali attività (essendo di pubblico interesse):

1. promuovere i sistemi tendenti a ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
2. promuovere i sistemi tendenti ad intercettare, a monte del conferimento, i materiali recuperabili dai rifiuti;
3. assicurare prioritariamente il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti in ambito regionale, fatta salva l'opportunità di prevedere, per particolari tipologie di rifiuti, soluzioni di recupero e smaltimento a livello sovra-regionale;
4. provvedere allo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione



con soluzioni tecnico-organizzative mirate alle diverse caratteristiche del tessuto produttivo e dei rifiuti;

5. promuovere un sistema di centri di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti (per piccole e medie imprese) così da consentire l'ottimizzazione della gestione dei piccoli quantitativi di rifiuti;
6. conferire in discarica i rifiuti derivanti da processi di inertizzazione o recupero così come individuati dalle norme tecniche attuative del D.Lgs 22/97;
7. limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti recuperabili e promuovere gli impianti di recupero di materia;
8. promuovere e favorire, per quanto tecnicamente possibile, una integrazione tra la gestione dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali, in modo da consentire il conseguimento di efficaci e vantaggiose economie di scala;
9. garantire il corretto smaltimento di rifiuti derivanti da aree regionali contaminate così come individuate nell'aggiornamento del Piano Regionale delle bonifica delle aree inquinate.

Dal complesso di tutte le suddette norme emergono i requisiti da adottare e le indicazioni da seguire per la progettazione e la gestione di un impianto di trattamento termico per rifiuti speciali e pericolosi.

Criteria localizzativi

Nella tabella riportata di seguito sono evidenziati i criteri localizzativi relativi a tale tipologia di impianto.

CRITERI LOCALIZZATIVI	
ASPETTI FISICI	<p>Localizzazioni preferenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree in quota < 1200 m.s.l.m.m. - aree con superficie disponibile > 5 Ha - aree con pendenza < 5%
ASPETTI URBANISTICI	<p>Preferenza per localizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in aree industriali, aree per servizi tecnologici, aree industriali dismesse, aree degradate da bonificare, aree di impianti di smaltimento già esistenti - in prossimità di potenziali utilizzatori dell'energia termica prodotta da processi di combustione - esterne a fasce di rispetto di infrastrutture
ASPETTI AMBIENTALI	<p>Sono da escludere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree in cui la massima ricaduta degli inquinanti è in corrispondenza di aree residenziali, funzioni sensibili e colture agricole ad uso alimentare <p>Preferenziali le localizzazioni:</p> <p>A sufficiente distanza da</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere di captazione di acque potabili (>200 m) - corsi d'acqua (>150m), laghi (>300m), litorali marini <p>Esterne a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree protette - aree con vincolo paesaggistico (A, B1)

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	---	---



	<ul style="list-style-type: none"> - con beni di vario tipo - aree sismiche - aree franose - aree che presentano rischio di contaminazione dei corpi idrici - aree visibili da aree turistiche e da punti panoramici
<p style="text-align: center;">ASPETTI LOGISTICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - posizione baricentrica rispetto al bacino d'utenza - buona accessibilità a mezzi di raccolta soprattutto per le strutture di maggiori dimensioni - dotazione di infrastrutture - sostituzione di emissioni esistenti - esistenza rete di monitoraggio

Tab. 2.1.1 Criteri localizzativi per impianti esistenti di trattamento termico per rifiuti speciali e pericolosi

Protezione delle acque e dell'aria dall'inquinamento

Tutte le parti dell'impianto, destinate a contenere e a trattare i rifiuti, devono essere costruite in maniera da non dar luogo ad inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.

Le norme di buona tecnica prevedono, a tale scopo, l'invascamento di tutti i serbatoi con volumi di sufficiente capacità (il massimo fra il volume del serbatoio più grande e 1/3 della volumetria totale dei serbatoi contenuti nella vasca), l'impermeabilizzazione di tutte le aree interessate alla movimentazione dei rifiuti,

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	---	---

idonei sistemi di cordolatura e convogliamento per la raccolta, in opportuni pozzetti di sversamento, delle acque di lavaggio e delle acque meteoriche.

In merito alla protezione dell'aria bisogna evitare qualsiasi emissione gassosa, pericolosa in atmosfera; le eventuali emissioni devono essere inviate ad un idoneo sistema di abbattimento.

Attrezzature e servizi

Gli impianti di trattamento devono essere provvisti di un idoneo sistema antincendio.



Modalità operative e gestionali

È vietato miscelare rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi.

È obbligatorio comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche dei rifiuti trattati.

I soggetti che effettuano il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti sono tenuti alla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti; l'annotazione va effettuata entro le 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti.

Tali registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, vanno conservati per cinque anni dall'ultima registrazione e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo che ne fa richiesta.



	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

È inoltre vietato l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo così come l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, liquido o solido, nelle acque superficiali e sotterranee.

2.2. Altri strumenti normativi e di pianificazione ambientale a livello nazionale



2.2.1. Acqua

- Legge 10/05/1976, n° 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 04/02/1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettera b), d) ed e), della legge 10/5/76, n°319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";
- Decreto del Presidente della Repubblica 24/05/88, n°236 "Attuazione della direttiva CEE n°80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16/4/87, n°183";
- Legge 4/8/89, n°283 "Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti";
- Decreto Legislativo 27/01/92, n. 132 "Attuazione delle Direttive 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose";

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- Decreto Legislativo 27/01/92 n. 133 "Attuazione delle Direttive 76/464/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque";
- Legge 05/01/94, n. 36 ("legge Galli") "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- Legge 17/05/95, n. 172 "Conversione in legge, con modificazione, del D.L. 17/3/95 n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature";
- Decreto Legislativo 11/05/99, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/ CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- D.Lgs. 18/08/00, n. 258 "Disposizioni correttive ed integrazioni al Decreto Legislativo 11/5/1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 24/4/1998, n. 128";
- Legge 28/07/04, n. 192 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione".

2.2.2. Gestione delle risorse idriche

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- Legge 05/01/94, n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/96 "Dispositivi in materia di risorse idriche".

2.2.3. Aria

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/03/83 "Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno";
- Decreto del Presidente della Repubblica 24/05/88, n. 203 "Attuazione delle Direttive CEE n. 80/779, n. 82/884, n. 84/360 e n. 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/4/87, n°183";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/07/89 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 8/7/86, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del DPR 24/5/88, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali";

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- Decreto del Ministro dell'Ambiente 12/07/90 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 12/07/94 "Modificazioni al D.M. 12/07/90 concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 19/11/97, n. 503 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle Direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 25/02/2000, n. 124 "Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della Direttiva 94/67/CEE del Consiglio del 16/12/1994, e ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24/5/1998, n. 203, e dell'art. 18, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 5/2/1997 n. 22";

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- Decreto 25/08/2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”;
- Legge 17/2/01, n. 35 “Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15, 17 Novembre 1997;
- Decreto 15/3/01 “ Recepimento della Direttiva 2000/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/5/2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione di trattori agricoli o forestali e recante modificazione della Direttiva 74/150/CE del Consiglio;
- D.P.C.M. 08/03/02 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

2.2.4. Rumore

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e ambiente esterno";
- D.Lgs. 15/08/91, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro";

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- Legge 26/10/95, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16/3/98, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- Legge 9/12/98, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale".

2.2.5. Radiazioni ionizzanti



- D.Lgs. 230/95 "Attuazione delle Direttive Euratom n. 80/836, n. 84/467, n. 84/466, n. 89/618, n. 90/641 e n.92/3 in materia di radiazioni ionizzanti";
- D.Lgs. 241/00 "Attuazione della Direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti";
- D.Lgs. 187/00 "Attuazione della Direttiva 97/43/ EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche";

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- Decreto 11/6/01, n. 488 "Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'art. 84, comma 7, del D.Lgs. 17/3/95 n. 230.

2.2.6. Rischi di incidenti rilevanti

- Decreto del Presidente della Repubblica 17/5/88, n°175 "Attuazione della Direttiva CEE n°82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16/4/87, n°183";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/3/89 "Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17/05/88, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali";
- Decreto del Ministro dell'ambiente 13/05/96 "Modificazione alle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti";
- Legge 137/97, "Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali";
- Decreto del Ministro dell'Ambiente del 16/03/98, "Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	---	---

procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ";

- D.Lgs. 17/08/99, n. 334 "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- DM 9/05/01, "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".



2.3. Strumenti di pianificazione ambientale a livello regionale

2.3.1. Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria

Con Deliberazione n. 749 del 06/09/2003 la Giunta della Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria.

Tale documento risulta suddiviso in tre fasi distinte:

- Fase conoscitiva, contenente elementi conoscitivi del territorio regionale, un censimento e inventario delle emissioni delle sorgenti industriali nonché un inventario delle emissioni delle sorgenti diffuse;

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	---	---

- Fase valutativa, attraverso un'analisi dei dati di qualità dell'aria e simulazioni modellistiche a mesoscala, a scala locale e a microscala;
- Fase propositiva, con l'individuazione delle aree prioritarie e previsione degli scenari d'intervento.


All'interno di quest'ultima fase vengono delineate, tra l'altro, le strategie e le tecnologie di controllo delle emissioni industriali, ponendo particolare attenzione verso un approccio integrato all'inquinamento e, di conseguenza, nell'ottica dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per ogni tipologia impiantistica.

2.3.2. Piano regionale di risanamento delle acque

Il primo atto di pianificazione della Regione Abruzzo in materia di inquinamento idrico è stato il "Primo Programma di risanamento delle acque" del 1980.

Nel 1981 la Regione Abruzzo si è dotata di una propria normativa di regolamentazione degli scarichi con la L.R. 43/81 e successivamente, con la L.R. 90/82, è stata programmata la stesura del Piano Regionale di risanamento della qualità delle acque.

Tale Piano, approvato con la L.R. n. 86/89, è stato, per molti anni, lo strumento di riferimento per la pianificazione degli interventi di potenziamento ed adeguamento dei sistemi depurativi esistenti sul territorio regionale.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

Esso, infatti, dopo aver evidenziato la “domanda di depurazione” di tutti gli scarichi civili ed industriali allacciati alla pubblica fognatura, ha individuato gli interventi necessari per un adeguamento dei sistemi di depurazione e fognari alla suddetta domanda.

Negli anni successivi sono stati realizzati diversi studi per l’aggiornamento del Piano, tra i quali il "Monitoraggio dei corpi idrici della Regione Abruzzo - *Prima classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici regionali*" promosso dalla Regione ai sensi del D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni.

In questo lavoro vengono riportati i risultati della fase conoscitiva iniziale, della durata di 24 mesi, del monitoraggio e la classificazione delle acque superficiali della regione Abruzzo, nell'ambito dell'attuazione del P.T.T.A 94-96, come previsto dall’Allegato 1 al D. Lgs. N. 152/1999.

2.3.3. Piano energetico regionale

Attualmente il Piano Energetico Regionale non è ancora stato approvato dalla Giunta regionale. E’ disponibile, tuttavia, una bozza dello stesso in base alla quale possono essere fatte le considerazioni riportate di seguito al fine di completare il quadro degli strumenti programmatici considerati.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

Il Piano, dopo aver evidenziato la situazione di deficit energetico in cui versa la Regione Abruzzo, indica gli strumenti necessari per risanare detto deficit quali interventi finalizzati a:

- l'utilizzo razionale ed efficiente dell'energia;
- il ricorso a cicli combinati ad alto rendimento;
- l'entrata in servizio di nuovi impianti di produzione;
- l'incentivazione del ricorso alle fonti rinnovabili e il recupero di energia dai rifiuti, al fine di ottenere un risparmio in fonti energetiche convenzionali di circa 600.000 Tep, raggiungendo al 2010 una produzione di energia da fonti rinnovabili di 550.000÷580.000 Tep, corrispondente ad un aumento di circa 180.000÷210.000 Tep rispetto alla produzione attuale.

La risultante di tale Piano regionale sarà, oltre all'utilizzazione razionale delle fonti energetiche, la riduzione del loro impatto ambientale tramite l'assunzione degli "impegni di Kyoto" per la riduzione delle emissioni di CO₂ nel settore energetico.



INEGNERIA s.r.l.
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del
22/11/04

Impianto di produzione di argilla
espansa

Laterlite

Stabilimento di Lentella (CH)

2.4. Strumenti di pianificazione territoriale

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

2.4.1. Piano Regionale Paesistico

Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nella seduta del 29 Luglio 1987 con verbale n. 51/65 ha deliberato l'adozione del Piano Regionale Paesistico che è stato dichiarato esecutivo con l'approvazione del Consiglio Regionale attraverso l'atto deliberativo n. 141/21 del 21 Marzo 1990.

Il Piano Regionale Paesistico indica i criteri e i parametri per la valutazione dell'interesse paesistico ed individua modalità, tipologie di interventi e strumenti per la conservazione, l'uso e la trasformazione dell'ambiente. Definisce inoltre le condizioni minime di compatibilità delle modificazioni dei luoghi, in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e indica le iniziative per favorire obiettivi di realizzazione rispondenti anche a reali esigenze di sviluppo economico e sociale.

Tale Piano assegna agli ambiti montani, costieri e fluviali individuati precise categorie di tutela e valorizzazione in base alle peculiarità di ogni ambito riformulando le definizioni della conservazione, integrale o parziale, della trasformabilità mirata, della trasformabilità a regime ordinario. Le categorie adottate confermano in larga misura quelle già assunte dai Piani adottati, promuovendo tuttavia la riformulazione di taluni concetti. Più precisamente sono state fatte le formulazioni di seguito indicate.

<p>CONSERVAZIONE INTEGRALE</p>	<p>Complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti.</p>
<p>CONSERVAZIONE PARZIALE</p>	<p>Complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o a elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscono comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.</p>

<p>TRASFORMABILITA' MIRATA</p>	<p>Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.</p>
<p>TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA</p>	<p>Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.</p>
<p>TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO</p>	<p>Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.)</p>

Tab. 2.4.1 *Categorie di tutela e di valorizzazione secondo il P.R.P.*



	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

Nel Piano viene sottolineata la stretta connessione tra categoria di tutela e zona di tutela: la “categoria di tutela” esprime una finalità, mentre la “zona di tutela” fa riferimento a specifiche caratteristiche di beni sui quali la finalità va esercitata.

Il Piano, inoltre, indica per ciascuna delle predette zone gli usi compatibili con l’obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato. Per quanto riguarda le classi d’uso e le tipologie di intervento compatibili nell’ambito delle “categorie di tutela e valorizzazione” fa riferimento a:

- uso agricolo;
- uso forestale;
- uso pascolivo;
- uso turistico;
- uso insediativo;
- uso tecnologico;
- uso estrattivo.

Questo approccio garantisce, per ciascuna delle predette zone, le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	---	---

2.4.2. Vincolo idrogeologico



Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23, concernente il “Riordino e Riforma della Legislazione in materia di boschi e terreni montani”, ha istituito vincoli idrogeologici per la tutela di pubblici interessi.

Con tale decreto, oramai decisamente datato, venivano sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro lavorazione e insediamenti possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità e/o turbare il regime delle acque e tra questi era ricompresa buona parte del territorio del Comune di Lentella, tra cui anche alcune aree di interesse dell’impianto in questione.

Tale vincolo idrogeologico al quale l’area veniva sottoposta è stato superato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, visto il nulla osta rilasciato dal competente Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale.

Successivamente a seguito delle disastrose alluvioni verificatesi nel 1998 in alcune zone d’Italia, in particolare nel Comune campano di Sarno, è stato emanato a livello nazionale il Decreto Legge 11/6/98 n. 180, convertito con la Legge 3/8/98 n. 267, recante “misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi della Regione Campania”.

La Regione Abruzzo ha recepito tale Decreto con la Delibera di Consiglio del 30/11/99 n. 140/15 e n. 140/16, contenente il “Piano per la rimozione della

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---



situazione di rischio idrogeologico elevato nell’ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale”, effettuando la perimetrazione delle aree soggette a rischio di frana, nonché delle aree soggette a rischio idraulico.

Tale strumento pianificatorio, le cui previsioni hanno valore fino all’adozione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, non riguarda comunque il bacino del fiume Trigno essendo quest’ultimo un bacino di tipo interregionale.

2.4.3 Vincolo sismico

Con il D.M. 14/07/84 sono state individuate le zone sismiche per la Regione Abruzzo. Con tale classificazione l’intera fascia costiera non era considerata a rischio sismico.

Successivamente, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 3274 del 2003, sono state apportate delle modifiche alla suddetta ripartizione dei Comuni abruzzesi, aggiungendo una terza categoria di sismicità: i Comuni costieri che fino al 1984 erano considerati a sismicità trascurabile, sono rientrati all’interno della terza categoria come Comuni a sismicità blanda; i Comuni che invece rientravano nella prima e seconda categoria sono rimasti invariati.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

2.4.4. Aree di tutela e vincoli

Le Direttive del Consiglio 74/409/CEE e 92/43/CEE hanno dato le indicazioni per la designazione, rispettivamente, delle “Zone di protezione speciale” (ZPS) e dei “Siti di importanza comunitaria” (SIC).

A seguito del regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE (D.P.R. 08/09/97 n. 357) le Regioni hanno individuato e, tramite il Ministero dell’Ambiente, proposto alla Commissione Europea l’elenco e le caratteristiche di tali aree; tale elenco è stato reso pubblico con il D.M. 03/04/2000.



In Abruzzo sono state individuate 4 Zone a Protezione Speciale e 127 Siti di Interesse Comunitario; le prime coincidono quasi integralmente con le aree dei Parchi (tre Parchi Nazionali ed uno Regionale), mentre ogni area SIC ha una propria motivazione di tutela.

La Regione vigila affinché gli interventi che ricadono in tali aree non vadano a compromettere le tipicità ecologiche per cui esse sono state istituite.

A tal fine, i proponenti di Piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché di progetti ricadenti in dette aree e riferibili alle tipologie progettuali di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 377/88 e agli allegati A e B del D.P.R. 12/4/96, per i quali non si applica la procedura di VIA, devono presentare all’autorità competente una relazione di valutazione di incidenza, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 357/97.

Di seguito vengono indicate le 29 aree SIC definite nella Provincia di Chieti:



- Faggeta Val di Foro;
- Vallone di Bocca di Valle;
- Valloni della Maiella Orientale;
- Settori altitudinali della Maiella;
- Monte Tari – Valle di Coccia;
- Porrara – Fiume Aventino;
- Monti Pizi – Monte Secine;
- Fosso delle Farfalle;
- Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce F. Sangro;
- Punta Aderci – Punta della Penna;
- Marina di Vasto;
- Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo);
- Boschi riparali sul F. Osento;
- Bosco di Mozzagrogna;
- Lecceta d'Isca D'Archi;
- Monte Pallano;
- Bosco Paganello (Montenerodomo);

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

- Gessi di Gessopalena;
- Ginepreti a juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco;
- Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste;
- Cascata e alto corso del Rio Verde (Borrello);
- Abetina di Rosello e Gole del Torrente Turcano (M.ti Frentani);
- Abetina di Castiglione Messer Marino;
- Bosco Montagna e Bosco Carunchino (M.ti Frentani);
- Monte Sorbo (M.ti Frentani);
- Monte Freddo (M.ti Frentani);
- Fiume Treste;
- Gessi di Lentella;
- Fiume Trigno (medio e basso corso).

2.4.5. Piano territoriale di coordinamento provinciale



Attraverso lo strumento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), previsto dal D.Lgs. 267/2000 "Testo unico in materia di Enti locali", la Provincia (art. 20) determina indirizzi generali di assetto del territorio, in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, che riguardano:

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	---	---

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idraulica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

L'Amministrazione provinciale di Chieti il 22 Marzo 2002 ha approvato definitivamente il primo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti, che si configura quale atto di base per la programmazione e la pianificazione dell'intero territorio amministrato.

In tal senso il Piano fissa le direttive, gli indirizzi e gli obiettivi di sviluppo provinciale da attuarsi attraverso specifici "progetti speciali" inerenti quattro principali strutture territoriali di riferimento, ovvero la "città metropolitana Chieti-Pescara", la "fascia costiera", la "rete urbana intermedia" ed il "tessuto insediativo diffuso" nonché, ovviamente, attraverso i Piani di Settore previsti o già in atto.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

2.4.6. Piano Regolatore Esecutivo

Il Comune di Lentella è dotato di Piano Regolatore Esecutivo (P.R.E.), approvato dal Consiglio Comunale. Le Norme Tecniche di Attuazione relative a tale piano suddividono il territorio comunale di Lentella secondo la seguente classificazione:

1) Zone pubbliche di interesse generale:

- zone destinate alla viabilità;
- zone per attrezzature e servizi urbani e comprensoriali;
- zone per impianti sportivi e verde pubblico attrezzato;
- zone di rimboschimento.

2) Zone residenziali:

- zona A1 centro storico;
- zona A2 di recupero;
- zona B di completamento;
- zona C di espansione;
- zona a verde privato.

3) Zone produttive:

- zona D1 per artigianato e piccola industria di complemento;
- zona D2 per artigianato e piccola industria di espansione;
- zona E1 agricola normale;



	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	---	---

- zona E2 agricola di valore paesistico.

4) Aree vincolate:

- di rispetto cimiteriale;
- di rispetto delle sedi stradali;
- di rispetto pozzi metaniferi e gasdotti.

2.5. Inquadramento del progetto proposto

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---



L'ubicazione e le caratteristiche della piattaforma della ditta Laterlite risultano coerenti e conformi agli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, come nel seguito dettagliato.

2.5.1. Inquadramento del progetto in relazione agli indirizzi programmatici di settore

È da notare che, con il decreto Ronchi, l'intero comparto dei rifiuti speciali resta sottoposto al processo di pianificazione regionale, in particolare per ciò che concerne i criteri di localizzazione degli impianti di smaltimento – trattamento e la stima dei fabbisogni insoddisfatti. Risulta, pertanto, molto significativo il confronto tra le caratteristiche dell'impianto in argomento ed il Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda i criteri localizzativi, il Piano definisce una procedura di caratterizzazione e verifica per gli impianti esistenti oltre ad alcuni criteri localizzativi per i nuovi impianti. L'ubicazione degli impianti Laterite di Lentella risponde in buona sostanza ai criteri suggeriti per la verifica degli impianti esistenti.

L'impianto Laterlite risulta, inoltre, in perfetta aderenza anche con le iniziative promosse dal suddetto Piano dirette a favorire il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti, in termini di recupero energetico.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	---	---

Lo stabilimento in questione, infatti, attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili e il recupero di energia dai rifiuti, ottiene un risparmio in fonti energetiche convenzionali risultando, in questo modo, perfettamente in linea anche con il Piano energetico regionale.



Rispetto al Piano di gestione dei rifiuti, va sottolineato, inoltre, come in esso venga enfatizzata la necessità di assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, assicurando prioritariamente il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti in ambito regionale per far sì che:

- a) si minimizzino i rischi ambientali legati al trasporto dei rifiuti fuori regione;
- b) si minimizzino i passaggi negli impianti di stoccaggio provvisorio che, spesso, costituiscono l'anello più debole della catena dello smaltimento.

La piattaforma oggetto del presente studio si inserisce perfettamente anche nel perseguimento di questo obiettivo, in particolare in relazione alla variante gestionale di cui si chiede parere di compatibilità ambientale.

2.5.2. Inquadramento del progetto in relazione agli strumenti di pianificazione territoriale

Per quanto attiene agli strumenti di governo del territorio, l'ubicazione dell'impianto non risulta in contrasto con le indicazioni fornite dagli stessi.

	<p style="text-align: center;">STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Comm. n° 011-04 Rev. n° 3 del 22/11/04</p>	<p style="text-align: center;">Impianto di produzione di argilla espansa</p>  <p style="text-align: center;">Stabilimento di Lentella (CH)</p>
---	--	---

L'area occupata dagli impianti è situata nel territorio del Comune di Lentella (CH), ed è individuabile dalle coordinate geografiche orientative $x = 476147.7$ e $y = 4649134.2$.

Questa zona, secondo il Piano Regionale Paesistico, non ricade nei confini soggetti al vincolo paesistico (vedere *Elab. n° 2*). L'area rientra infatti all'interno dell'area classificata nella categoria di tutela e valorizzazione di trasformazione a regime ordinario, quindi si rinvia alla regolamentazione prevista dagli strumenti ordinari.

Secondo il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Lentella il sito in oggetto ricade in "zona industriale" (vedere *Elab. n° 5*).

L'area inoltre rientra nella zona costiera a sismicità blanda (terza categoria), ai sensi del D.P.C.M. 3274/03, zona che con i precedenti decreti era considerata addirittura non sismica (vedere *Elab. n° 3*).

L'area in cui sono situati gli impianti, infine, ricade all'esterno di aree di protezione e salvaguardia ambientale, ne insiste su aree SIC e ZPS individuate dalla Regione Abruzzo (vedere *Elab. n° 4*).

Si riporta in allegato una carta delle distanze di sicurezza in cui viene evidenziata l'effettiva lontananza dell'opera proposta rispetto ad obiettivi sensibili presenti nell'area in esame (vedere *Elab. n° 6*).